



www.dvzlex.it

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

EX ARTT. 41 E 49, C.P.A.

AVVISO

i) L'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda *Quater*, r.g. 1158/2026.

ii) La denominazione della ricorrente e l'indicazione delle parti intime.

Ricorrente: Macugnaga Trasporti e Servizi soc. coop. a r.l. (c.f./p.iva 02299040036), con sede in via Chiesa Vecchia n. 9, Macugnaga (Verbano Cusio Ossola), in persona del legale rappresentante, Filippo Besozzi.

Parti intime: Ministero del Turismo, in persona del Ministro, legale rappresentante *pro tempore* (Resistente); società Monte Catria Impianti Scarl, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (Controinteressata); società Tofana SrL, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (Controinteressata).

iii) Gli estremi dei provvedimenti impugnati.

Decreto Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo - Ministero del Turismo 27 novembre 2025, protocollo DG Valorizzazione REG_GEN 267769, nonché ogni altro atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso con tale provvedimento, comunque compresi la cd. graduatoria finale approvata e pubblicata con nota prot. n. 264763/25 del 20 novembre 2025, e gli atti e verbali relativi alla verifica di ammissibilità della domanda della Ricorrente e alla valutazione della sua proposta progettuale.

iv) L'indicazione che devono intendersi quali controinteressati i soggetti individuati nell'allegato 1 al gravato Decreto ("Soggetti a cui è concesso il contributo") collocatisi nella graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento per il settore Alpi dalla settima posizione fino all'ultima utile.

Ai sensi dell'ordinanza del T.A.R. Lazio Roma, sez. II *quater*, del 25 febbraio 2026, n. 1212, sono controinteressati i soggetti elencati nell'allegato n. 1 ("Soggetti a cui è concesso il contributo") al Decreto Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo - Ministero del Turismo 27 novembre 2025, protocollo DG Valorizzazione REG_GEN 267769, pubblicato sul sito *web* del Ministero del Turismo, <https://www.ministeroturismo.gov.it/>, e ivi collocatisi nella graduatoria relativa al settore Alpi dalla settima posizione fino all'ultima utile.

v) La sintesi dei motivi di impugnazione e delle domande formulate.

Motivo n. 1. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 dell'avviso pubblico. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, nonché per irragionevolezza manifesta: violazione dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241. La proposta progettuale della Ricorrente ha ottenuto 55 punti, riferiti soltanto ai criteri della «sostenibilità economico finanziaria» (criterio A), cui l'avviso attribuisce punti 50/100, e della «cantierabilità» (criterio B), cui l'avviso attribuisce punti 40/100. Tuttavia, nel *dossier* di candidatura la Ricorrente aveva presentato la delibera bancaria a copertura del programma di investimento (sottocriterio A1 – 20 punti), la perizia asseverata attestante un DSCR uguale o superiore a 1, precisamente pari a 1,6 nell'anno di entrata a regime e a 1,43 nell'anno di regime effettivo del nuovo impianto (sottocriterio A2 - 30 punti), nonché il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento proposto (criterio B – 20 punti). Pertanto, la Ricorrente aveva (ha) titolo all'attribuzione di 20 punti, 30 punti e 20 punti, per un totale di 70 punti, sufficienti a determinarne l'inclusione nelle prime posizioni dell'Allegato 1, quello dei «soggetti a cui è concesso il contributo», con conseguente erroneità e illegittimità dell'avvenuta attribuzione di 55 punti e dell'inclusione nell'Allegato 2 dei «soggetti utilmente in graduatoria a cui non è concesso il contributo».

Motivo n. 2. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 dell'avviso pubblico. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, nonché per irragionevolezza manifesta: violazione dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241. L'avviso contempla tra i criteri di aggiudicazione quello della «*premialità*» aggiuntiva, cui assegna «*fino ad un massimo di 10 punti*», a sua volta suddiviso in cinque sotto-criteri con due punti ciascuno. La Ricorrente non ha ottenuto alcun punto per il criterio della «*premialità*» aggiuntiva. Tuttavia, nel *dossier* di candidatura la Ricorrente aveva dimostrato che la sua proposta è idonea a generare un impatto positivo sull'attrattività turistica del comprensorio sciistico di Macugnaga (punti 2), è in grado di generare nel tempo ricadute positive per la filiera turistica (punti 2), genera altresì un impatto positivo sul turismo della località montana mediante la dismissione di impianti non più utilizzati od obsoleti (punti 2). L'Amministrazione, assegnando 0 punti alla Ricorrente, ha omissso del tutto la valutazione, sotto i profili in esame, della proposta progettuale, la quale invece avrebbe meritato 6 punti, con conseguente illegittimità degli atti impugnati per violazione della *lex specialis* ed eccesso di potere.

In conclusione, la Ricorrente aveva (ha) titolo all'attribuzione di complessivi 76 punti su 100, ossia 21 punti in più rispetto a quelli illegittimamente assegnati dall'Amministrazione.

Domanda istruttoria. La ricorrente ha chiesto al Giudice adito che, in via istruttoria, ordini al Ministero del turismo di depositare in giudizio copia degli atti e dei verbali relativi alla verifica di ammissibilità della domanda della Ricorrente e alla valutazione della sua proposta progettuale, come chiesto dalla Ricorrente nell'istanza di accesso 24 dicembre 2025 e come riconosciuto dallo stesso Ministero con la lettera 16 gennaio 2026.

Domanda cautelare. La Ricorrente ha chiesto al Giudice adito che, in via cautelare, sospenda gli atti impugnati.

Domanda nel merito. La Ricorrente ha chiesto al Giudice adito che, nel merito, dichiari illegittimi e annulli gli atti impugnati per tutti i vizi dedotti.

vi) L'indicazione del numero e del contenuto dell'ordinanza alla base dell'integrazione del contraddittorio e del presente avviso.

Ordinanza T.A.R. Lazio-Roma, sez. II *quater*, 25 febbraio 2026, n. 1212, pubblicata nel giudizio r.g. 1158/2026.

Con tale ordinanza il Giudice adito:

- ha ritenuto che le questioni dedotte con il gravame, anche alla luce della copiosa documentazione versata in atti dall'Avvocatura dello Stato in vista della camera di consiglio del 24 febbraio 2026, necessitino di un meditato approfondimento, da effettuarsi nella più consona sede di merito, e che le esigenze della parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissandosi, per l'effetto, per la discussione del ricorso l'udienza pubblica del 28 settembre 2026, rinviando al definitivo anche la regolazione delle spese di fase;
- ha ravvisato l'esigenza – avuto riguardo al tenore delle censure veicolate con il gravame, a mezzo delle quali la ricorrente, che concorre per il settore “Alpi”, rivendica un punteggio complessivo pari a 76 punti in applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'avviso, che la vedrebbe “posizionarsi nei primi 10 posti della graduatoria”, e più esattamente la collocherebbe al 7° posto, per il quale sono stati assegnati 70 punti – di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio ai sensi dell'art. 49, co. 1 cod. proc. amm.;
- ha ritenuto che il consistente numero dei soggetti da chiamare in causa giustifica l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, da effettuarsi nel rispetto delle modalità e tempistiche di seguito indicate ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, co. 4 e 49, co. 3 cod. proc. amm.: **a)** entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, a cura della Segreteria, dell'ordinanza, la ricorrente provvederà a far pubblicare sul sito *web* istituzionale del Ministero del turismo – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – un avviso dal quale risulti: i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; ii) la denominazione della ricorrente e l'indicazione delle parti intimate; iii) gli estremi dei provvedimenti impugnati; iv) l'indicazione che devono intendersi

quali controinteressati i soggetti individuati nell'allegato 1 al gravato Decreto ("Soggetti a cui è concesso il contributo") collocatesi nella graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento per il settore Alpi dalla settima posizione fino all'ultima utile; v) una sintesi dei motivi di impugnazione e delle domande formulate; vi) l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza; **b)** entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni, parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito *web* dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

- pertanto, ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, co. 10 cod. proc. amm. e, per l'effetto, ha fissato per la discussione del ricorso nel merito l'udienza pubblica del 28 settembre 2026, nonché ha disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi, nei termini e secondo le modalità sopra indicate, infine ha rinviato la regolazione delle spese di lite al definitivo.

Torino, 4 marzo 2026

avv. Riccardo Viriglio

avv. Hebert D'Herin